

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente il sussidiamento di lavori presso la Colonia dei Sindacati
— Camera del lavoro, Lugano — a Igea Marina (Italia)

(del 25 gennaio 1972)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

La Colonia di Igea Marina organizza ogni anno due turni nei mesi di luglio e agosto per un totale di 534 ospiti dai 7 ai 12 anni.

La Direzione, l'economato e la sorveglianza dei bambini (assicurati da circa 40 persone), sono affidati ad insegnanti studenti della Magistrale reclutati nel Ticino, mentre il personale di servizio, 18 persone, viene reperito in loco.

Un'adeguata cura è quindi garantita sia dal punto di vista pedagogico che assistenziale.

La retta per i bambini di famiglie non iscritte al Sindacato ammonta a franchi 280,— al mese, mentre per i figli degli iscritti detta retta è contenuta tra i Fr. 190,— / 250,— mensili.

Lo scopo della Colonia di Igea Marina è primariamente quello di offrire ai bambini provenienti da famiglie di modesta condizione economica la possibilità di effettuare un soggiorno al mare in ambiente idoneo alla realizzazione di una esperienza di vita collettiva pedagogicamente valida.

STRUTTURA DELLA COLONIA

La Colonia di Igea Marina si compone di due case, la prima, la Casa Ticino, acquistata dalla Camera del lavoro di Lugano nel 1953 e l'altra, la Casa Primavera, presa in affitto.

La Casa Ticino, che è stata oggetto dei lavori di miglioria, si compone di un fabbricato a due piani e di una casetta adiacente che serve da isolamento.

Il piano terreno è costituito da due refettori, da un locale docce, dalla cucina e dispensa, da infermeria, ufficio e da un dormitorio con 30 letti.

Il primo piano è riservato a 4 dormitori sempre di 30 letti ciascuno, a 3 appartamenti per monitori e ai servizi comprensivi di docce, lavapiedi e WC.

La Casa Ticino può accogliere perciò complessivamente circa 150 bambini.

Il complesso disponeva di un terreno circostante che permetteva di svolgere attività all'aperto senza pericolo per i bambini; soprattutto la spiaggia, larga un centinaio di metri, dava la possibilità agli ospiti della Colonia di fare il bagno in luogo protetto, sotto la diretta sorveglianza dei monitori.

CAUSA E ENTITA' DEI LAVORI

Da diversi anni lungo il litorale di Igea Marina si verificava un avanzamento del mare verso l'entroterra. Le dighe a nord e a sud della zona di Igea, costruite dalle Autorità italiane per frenare questa avanzata del mare, hanno determinato un incuneamento di correnti proprio nella zona dove ha sede la Colonia dei Sindacati.

Una forte mareggiata avvenuta ai primi del 1970 ha sradicato i ripari di sostegno costruiti e ha danneggiato tutto l'esterno dello stabile della Colonia (giardino, muro di cinta, WC, spogliatoi e docce esterne).

A difesa dello stabile e a protezione dell'oramai ridottissima superficie di spiaggia e di giardino, indispensabili per la ricreazione dei bambini, l'Associazione « Colonia dei Sindacati » è stata costretta a dare corso immediatamente, tramite un'impresa locale, ai lavori di rifacimento dei ripari di protezione, assumendo direttamente l'ingente spesa, dato che non esisteva nessuna copertura assicurativa per i danni prodotti dal mare. Infatti nessuna Compagnia di assicurazione copre questi rischi, salvo la Compagnia Lloyds che imponeva però premi esorbitanti.

Il pericolo sempre latente di nuove mareggiate e la necessità di evitare più gravi danni agli stabili ha impegnato l'ente responsabile della Colonia e la Ditta appaltante i lavori a far lavorare le squadre di operai anche durante i giorni festivi e durante la notte con un conseguente rincaro dei costi.

LAVORI ESEGUITI E COSTO

Dal rapporto steso in data 13 settembre 1971 dall'Ufficio tecnico lavori sussidiati dallo Stato, che ha esperito un sopralluogo sul posto nei giorni 19 e 20 agosto, risultano eseguiti la costruzione di uno sbarramento dello stabile e dell'arenile comprendente la posa di tre ordini di gabbioni sovrapposti, la creazione di un muro di contenimento in beton, di una scogliera davanti ai gabbioni e il ripristino del piazzale asportato dal mare.

Il rapporto rileva che i lavori di cui sopra sono stati eseguiti a regola d'arte e che il consuntivo di spesa accertato ammonta a Lire italiane 14.749.907,— pari a Fr. 98.529,35.

RICHIESTA DI SUSSIDIO

Con lettera del 18 marzo 1971 l'Associazione Colonia dei Sindacati rivolge richiesta di sussidio allo Stato in base all'art. 15 quater della legge per la protezione della maternità e dell'infanzia.

L'articolo in questione stabilisce che sulla spesa preventivata per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento o l'ammodernamento di edifici destinati a Colonie di vacanza al mare riconosciute dallo Stato, il Cantone versa un contributo annuo fino al 2 % del capitale investito, per un periodo di 20 anni.

PROPOSTA

Considerata l'importanza che la Colonia di Igea Marina riveste nel quadro delle prestazioni assistenziali ed educative per l'infanzia e l'adolescenza, accertato che i lavori sopra descritti erano necessari per la difesa della proprietà e degli ospiti, tenuto conto dell'ingente capitale investito nella realizzazione dei lavori e dell'impossibilità di ammortizzare tale spesa attraverso i normali introiti per retta, appare ampiamente giustificata la concessione del sussidio richiesto, nella misura massima fissata dall'art. 15 quater della legge citata.

Detto sussidio ammontante al 2 % della spesa di Fr. 98.529,35 rappresenta un importo di Fr. 1.970,50 da corrispondere per un periodo di 20 anni ; il sussidio complessivo ascende quindi a Fr. 39.410,—.

Il Consiglio di Stato preavvisa favorevolmente la concessione del suddetto sussidio, anche se i lavori di costruzione sono stati iniziati prima della presentazione dell'istanza per ottenere i sussidi ai sensi dell'art. 15 quinquies della legge sulla protezione della maternità. Nella fattispecie non si poteva pretendere che l'associazione interessata soppresedesse all'inizio e all'ultimazione dei lavori in attesa che il Gran Consiglio decidesse.

Tale attesa avrebbe sicuramente pregiudicato l'incolumità degli ospiti della colonia ed i lavori sono stati, per conseguenza, immediatamente iniziati perchè dettati da uno stato di necessità in funzione di prevenzione e per non aggravare la situazione venuta a crearsi con la mareggiata.

I lavori intrapresi e ultimati non possono essere considerati marginali, bensì parte principale e indispensabile allo scopo di cui il complesso sociale è stato costruito.

Da ultimo si vuole far rilevare che l'art. 15 quater della citata legge stabilisce unicamente che il Cantone versa un contributo annuo fino al 2 % del capitale investito per un periodo di 20 anni. Non stabilisce invece, contrariamente all'articolo 15 bis, chi è competente per il riconoscimento di tale sussidio, se cioè il Gran Consiglio o il Consiglio di Stato. Secondo l'art. 15 bis, cpv. 5, i sussidi sono deliberati dal Consiglio di Stato per un importo fino a Fr. 10.000,— e dal Gran Consiglio per importi maggiori.

Nel caso concreto il sussidio complessivo è di Fr. 39.410,— da erogare però nella misura di Fr. 1.970,50 per un periodo di 20 anni. Si è posto e si pone pertanto il quesito a sapere se competente è il Consiglio di Stato, fatto riferimento al sussidio annuo di Fr. 1.970,50, senza necessariamente demandare la questione al Gran Consiglio, il quale sarebbe d'altra parte competente se invece si considera il sussidio complessivo di Fr. 39.410,—.

Per analogia si potrebbe concludere per la competenza del Consiglio di Stato se si fa riferimento ai sussidi cantonali, alle volte ben superiori di quello in esame, che vengono erogati annualmente e per un periodo ventennale, sulla base della legge federale e cantonale in materia di abitazioni economiche.

Invitando codesto Gran Consiglio a voler accogliere la domanda di sussidio nell'entità sopra indicata, porgiamo, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

A. Lepori

p. o. Il Cancelliere :

A. Crivelli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente il sussidiamento di lavori presso la Colonia dei Sindacati
— Camera del lavoro, Lugano — a Igea Marina (Italia)

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 25 gennaio 1972 n. 1788 del Consiglio di Stato ;

richiamato l'art. 15 quater della legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza del 15 gennaio 1963,

d e c r e t a :

Art. 1. — Per lavori presso la Colonia dei Sindacati a Igea Marina è accordato alla Camera del lavoro, Lugano, un sussidio complessivo di Fr. 39.410,— da erogare nella misura di Fr. 1.970,50 per un periodo di 20 anni ; il sussidio corrisponde al 2 % annuo della spesa sussidiabile di Fr. 98.529,35.

Art. 2. — La spesa è a carico del bilancio del Dipartimento delle opere sociali « parte straordinaria ».

Art. 3. — Il sussidio di Fr. 1.970,50 verrà versato ogni anno per un periodo di 20 anni.

Art. 4. — Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
